

Sicurezza sul lavoro: le modifiche al Testo Unico

Tra le novità: abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni e aumento delle sanzioni per inadeguata formazione



Abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese, raddoppiato e triplicato l'importo delle sanzioni per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza e previsto l'aggiornamento dei corsi per coordinatore della sicurezza in modalità e-learning.

Queste alcune novità introdotte dal [DI 151/2015](#) al [Dlgs 81/2008](#) (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).

Sicurezza: abolizione dell'obbligo del registro

Nel documento guida gli Ingegneri elencano tutte le modifiche introdotte dal DI 151/2015, (disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese) entrato in vigore il **24 settembre 2015**.

Tra le novità l'**abolizione**, a decorrere dal 23 dicembre 2015, **dell'obbligo di tenuta del registro infortuni**. Pertanto da tale data le imprese non sono più tenute a compilare e conservare tale registro.

Sicurezza: aumento delle sanzioni

Cambia anche l'impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008, che si arricchisce di nuove previsioni; più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il **raddoppio dell'importo** della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori **od una triplicazione dell'importo**, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori.

Le **violazioni** che verranno punite con un aumento dell'importo sono:

- mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (ammenda da 2.000 a 4.000 euro);
- **mancata o inadeguata formazione del lavoratore** in materia di salute e sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
- mancata o inadeguata formazione **dei dirigenti e dei preposti** in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
- mancata o inadeguata formazione dei **lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi** e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
- mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro).